

R.D.L. 25 FEBBRAIO 1935, N. 107
(convertito in legge con L. 13 giugno 1935, n. 1132)

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA
E DELLA SCUOLA DI STORIA ANTICA E RIORDINAMENTO DELLA
GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

(1)

Art. 1

E' istituito in Roma l'Istituto italiano per la storia antica.

Art. 2

L'Istituto di archeologia e di storia dell'arte funge, per quel che concerne l'archeologia, da sezione dell'Istituto italiano per la storia antica.

Art. 3

L'Istituto italiano per la storia antica è retto da un Consiglio direttivo, composto di un Presidente e di quattro membri, nominati con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale (2).

Art. 4

E' istituita in Roma presso l'Istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi.

La direzione della Scuola di storia antica sarà affidata ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto italiano per la storia antica .

(1) V. pure, per la Scuola annessa all'Istituto di storia antica, il § XIV e, per la Giunta centrale per gli studi storici, i §§ X e XVII.

(2) Ora leggasi: con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5

Presso la Scuola potranno essere comandati insegnanti di istituti medi d'istruzione (1), in numero non superiore a tre contemporaneamente.

Il comando avrà la durata di un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Agli insegnanti comandati come innanzi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con nostro decreto del 27 novembre 1924, n. 2367.

Art. 6

Potranno essere ammesse alla Scuola altre persone, anche se estranee alla pubblica amministrazione, le quali abbiano dimostrato speciali attitudini alle ricerche e agli studi storici.

Art. 7

L'Istituto italiano per la storia antica proporrà le persone da chiamare presso la Scuola e, con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, intesa la Giunta centrale per gli studi storici, saranno stabilite tutte le norme atte a disciplinare l'ordinamento e l'attività della Scuola stessa (2).

Art. 8 (3)

L'art. 6 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la Legge 20 dicembre 1934, n. 2124 (4), è sostituito dal seguente:

« E' istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici, avente come organi diretti l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano.

Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici.

La Giunta è composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa i Presidenti dei quattro istituti di cui al 1° comma del presente articolo.

Gli altri sette membri sono nominati con regio decreto, su

(1) Ora istituti di istruzione secondaria.

(2) V. pag. 39.

(3) Modificato dal R.D.L. 29-4-1937, n. 770, pag. 57.

(4) V. pag. 19.

proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Ugualmente con regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, è nominato il Presidente della Giunta ».

Art. 9

Il Governo ha facoltà di emanare, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.